

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIRAUDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1960

Proroga della durata delle forniture di energia alle piccole derivazioni per forza motrice sottese da maggiori impianti

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che fra i maggiori problemi riguardanti la montagna, desta forte preoccupazione il crescente spopolamento delle zone alpine, fenomeno questo causato soprattutto dalla mancanza di lavoro. Nelle nostre vallate infatti si incontrano sempre più gravi difficoltà di lavoro perchè le industrie scarseggiano e le poche che vi si trovano, se non sono trattenute da particolari interessi, debbono trasferirsi in pianura per avvicinarsi ai mercati e per evitare il maggior costo dei trasporti.

L'acqua, quale produttrice di forza motrice, è una delle principali ragioni che lega le piccole imprese e l'artigianato alla montagna. Infatti, molte attività industriali sono sorte e si sono radicate nelle nostre vallate perchè vi hanno facilmente trovato la forza idraulica con la quale azionare i loro macchinari, assai prima che si sviluppassero gli impianti idroelettrici.

Con le grandi linee per il trasporto dell'energia elettrica, nessuna nuova industria, se non trova la possibilità di avere a basso

costo l'energia motrice e nonostante i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ha una ragione economica che giustifichi la creazione di opifici in montagna. Si debbono perciò salvaguardare le scarse possibilità di lavoro ancora esistenti nelle zone montane ed impedire l'ulteriore trasferimento delle piccole industrie verso il piano, conservando ad esse quelle fonti di energia che ne permettono la permanenza in zone così disagiate.

Le scadenze previste dalla legge, emanate in un periodo in cui era necessario potenziare lo sviluppo idroelettrico del Paese, aggraveranno ben presto lo stato di miseria delle nostre vallate alpine se non si provvederà tempestivamente ad apportarvi le opportune modifiche.

L'articolo 34 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, stabiliva che quando per l'attuazione di una grande derivazione per forza motrice si rendeva necessario sottenderne una più piccola, il nuovo concessionario doveva espropriarla oppure, se il disciplinare di con-

cessione glielo imponeva, doveva fornire in cambio altrettanta energia pari a quella prodotta con il vecchio impianto.

Questa legge si è resa necessaria per consentire la migliore utilizzazione delle acque, ed equa era la norma che stabiliva la corresponsione dell'energia elettrica in cambio di quella idraulica a chi, da secoli, utilizzava queste acque per titolo antico, legalmente riconosciuto, pur permettendo allo Stato lo sfruttamento delle acque disponibili.

Però l'articolo 46 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ha modificato sostanzialmente la legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed ha ribadito quanto stabilito dall'articolo 84 del regolamento approvato dal regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, fissando alla lettera c), in 30 anni la durata dell'obbligo di fornire l'energia elettrica ai piccoli impianti di forza motrice sottesi per la costruzione delle nuove centrali idroelettriche.

Così i piccoli impianti idraulici che da secoli azionano le officine, le segherie, i molini, i pastifici e le altre piccole aziende delle vallate alpine, dopo 30 anni dal decreto della nuova concessione che li sottende, non riceveranno più l'energia elettrica se non pagandola a prezzo pieno con un onere tale che, mettendoli in condizioni di assoluta inferiorità rispetto ai colleghi della pianura, li spronerà ad abbandonare le scomode sedi dei loro opifici.

Le piccole utenze preesistenti godevano, nella maggior parte, di un antico diritto, che era stato loro riconosciuto in base all'articolo 2 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed a norma dell'articolo 24 avrebbero avuto la durata di 30 anni con decorrenza dal 1° febbraio 1947 venendo così a scadere l'1° febbraio 1977. Però secondo l'articolo 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, alla scadenza la concessione doveva essere rinnovata se persistevano i fini della derivazione, ossia se tali utenze continuavano ad esercire i loro impianti potevano conservare il loro secolare diritto di utilizzare l'acqua.

Infatti le utenze che hanno presentato domanda di rinnovo prima del 1° febbraio 1947 ed hanno ottenuto tempestivamente tale rinnovo per 30 anni conservano la concessione fino al 1977. Per tutte le altre invece, che

non sono già state rinnovate o respinte, anche se non hanno presentato domanda di rinnovo, ha provveduto la legge 8 gennaio 1952, n. 42, prorogando di 15 anni la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni scadute tra il 10 giugno 1940 e il 6 marzo 1957. La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze aventi per scopo le piccole derivazioni che pur avendo titolo al riconoscimento, non sono ancora state riconosciute.

Quelle riconosciute che secondo l'articolo 24 del testo unico del 1933 sarebbero scadute il 1° febbraio 1947 sono state così prorogate d'ufficio con la legge n. 42 del 1952 fino al 1° febbraio 1962.

È evidente nello spirito di questa legge la volontà di tutelare tali utenze e conservare alle piccole industrie, che da tempo immemorabile utilizzano le acque locali per produrre la energia necessaria ai loro impianti, il loro secolare diritto, evitando così quei pericolosi squilibri nell'economia di queste aziende che potrebbero provocarne la chiusura.

La legge del 1933 permette invece l'espropriazione degli antichi impianti dopo un trentennio senza corrispettivo alcuno, il che è pure in contrasto con gli articoli 42 e 43 della Costituzione che consente l'esproprio della proprietà e conseguentemente dei diritti solo mediante indennizzo.

Lo Stato avvalendosi della facoltà concessagli dall'ultimo capoverso dell'articolo 44 della Costituzione che prevede l'emanazione di provvedimenti a favore delle zone montane, potrà modificare l'articolo 46 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, prorogando fino al termine della nuova concessione l'obbligo di erogare l'energia sottratta al preesistente concessionario, affinché queste piccole utenze continuino ad avere il giusto privilegio dell'energia quasi gratuita.

Le ripercussioni dell'articolo 46 del testo unico sulle acque del 1933 si faranno presto sentire nelle zone montane perchè una buona parte dei grandi impianti idroelettrici che hanno sottese le piccole derivazioni preesistenti sono stati costruiti da circa un trentennio. Infatti la loro potenza efficiente è passata da 1.500.000 di Kw nel 1922 a 3.000.000 di Kw nel 1929, raggiungendo i 10 milioni

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di Kw nel 1957. Poichè in prevalenza tale aumento di produzione è dovuto ai grandi impianti realizzati in montagna si deduce che i 7/10 di questi sono stati costruiti dopo il 1929, perciò d'ora innanzi nascerà il problema della scadenza trentennale delle utenze sottese, e sarà necessario assicurare a queste piccole aziende il diritto dell'energia prima che siano costrette a rinunciare alla loro attività od a trasferirsi, in previsione del nuovo gravoso onere cui vanno incontro.

Si osserva infine che la produzione idroelettrica italiana al 31 dicembre 1957 era per l'80,66 per cento in mano alle imprese elettrocommerciali, per il 7,10 per cento alle aziende municipalizzate, per l'1,78 per cento alle ferrovie dello Stato e per l'11,06 per

cento in mano agli autoproduttori. Conseguentemente i riflessi economici della modifica di legge auspicata non saranno risentiti nel settore industriale, ma bensì in quello elettrocommerciale che subirebbe non già un aggravio ma il semplice mantenimento degli oneri attuali.

D'altra parte, se le piccole imprese della montagna saranno aidate, potranno non solo continuare la loro attività ma ampliarne gli impianti ed aumentare la richiesta di energia che sarà fornita dalle aziende idroelettriche, senza altri oneri per le linee di trasporto perchè sono con esse già allacciate.

Sono certo che, per le considerazioni sopra esposte, i colleghi vorranno approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A modifica dell'articolo 46 lettera c) del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo 45 della predetta legge di fornire all'utenza sottesa una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, sarà prorogato fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni, qualora persistano i fini della preesistente derivazione sottesa, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la sottensione.